

I CHIARIMENTI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE ASSUNZIONI DISPOSTE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Immissioni in ruolo, quest'anno non si butta via niente

In mancanza di aspiranti o di cattedre possono essere disposte in un'altra disciplina

Se un'immissione in ruolo diventa impossibile in una materia, per carenza di aspiranti o di cattedre, l'ufficio scolastico può disporla in un'altra disciplina. È uno dei chiarimenti più importanti contenuti nelle istruzioni operative sulle assunzioni dei docenti, allegate al decreto 75 sulle immissioni in ruolo di quest'anno (allegato A). L'amministrazione scolastica ha spiegato che le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti, che non potranno essere disposte perché nelle corrispondenti graduatorie non vi sono aspiranti oppure perché il posto non c'è più, non andranno perse. L'impossibilità di disporre uno o più immissioni in ruolo in una classe di concorso determinerà, infatti, un arricchimento compensativo del numero delle assunzioni in altre classi di concorso, dove vi siano più posti o più aspiranti in graduatoria. Sempre, però, entro il limite massimo previsto dal contingente assegnato dal ministero. La compensazione dovrà avvenire prioritariamente nello stesso grado od ordine di scuola, compreso il sostegno e, nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in

sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l'attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell'organico. Dunque, prima di tutto bisognerà individuare le classi di concorso dove la disponibilità di cattedra vacanti si sia verificata anche negli anni precedenti. E poi, tra queste bisognerà scegliere una materia dove non siano state previste assunzioni. Fermo restando che deve dare sufficienti garanzie di non andare in esubero dal prossimo anno. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze dovranno essere assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle a incrementare posti comuni. Per quanto riguarda le graduatorie dalle quali trarre gli aventi titolo alle immissioni, vanno individuate nelle graduatorie degli ultimi concorso ordinari e nelle graduatorie a esaurimento, destinando ad entrambe il 50% delle disponibilità. Per le materie in cui non siano stati banditi i concorsi nella classe di concorso di riferimento nell'ultima tornata, bisognerà risalire a ritroso

nel tempo fino all'ultima graduatoria di concorso ordinario disponibile. Alle assunzioni bisognerà applicare anche la disciplina delle riserve previste dalla legge 68/99. Si tratta, in particolare, delle assunzioni riservate agli invalidi civili (7%) e agli orfani per lavoro (1%). La normativa ministeriale prevede, a questo proposito, che le assunzioni riservate vanno effettuate nell'ordine del 50% delle disponibilità, ma fino alla concorrenza della quota di riserva. E dunque, se la quota di riserva nell'organico provinciale è saturata, non sarà disposta alcuna assunzione riservata. L'amministrazione ha ricordato anche l'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale le assunzioni riservate devono essere disposte senza tenere conto delle fasce, perché la graduatoria dei riservisti è unica. Alle immissioni si applicano anche le priorità nella scelta della sede, previste dalla legge 104/92, in favore dei portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 e per coloro che assistono gli handicappati gravi, purché li assistano nella provincia dove viene disposta l'assunzione.

Antimo Di Geronimo

© Riproduzione riservata

